

ALLEGATO "A" ALLA RACCOLTA N. 22279

**FONDAZIONE DELL'ORDINE DEGLI ARCHITETTI,
PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA
PROVINCIA DI GENOVA - CENTRO STUDI**

STATUTO

Art. 1 – Costituzione

Dall'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Genova è costituita una fondazione di diritto privato denominata **"Fondazione dell'Ordine Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Genova – Centro Studi"** o, in versione abbreviata, **"Fondazione OAGE"**.

La Fondazione è stata istituita in esecuzione della delibera dell'Adunanza Generale Straordinaria dell'Ordine assunta in data 10 ottobre 2012.

Art. 2 - Sede.

La Fondazione ha sede in Genova, in quella del fondatore.

La sede della Fondazione potrà essere variata dal Consiglio d'Amministrazione con una semplice delibera e senza obbligo di modifica dello Statuto, purché essa resti nel territorio comunale di Genova e salvo l'obbligo di comunicazione alle Pubbliche Autorità. Per l'esercizio della propria attività la fondazione può avvalersi di uffici distaccati la cui istituzione e soppressione è rimessa alla valutazione di opportunità del Consiglio d'Amministrazione.

La Fondazione si prefigge lo svolgimento della sua attività su tutto il territorio italiano.

Art. 3 – Scopi.

La Fondazione non ha fini di lucro, è apolitica ed aconfessionale, senza

limitazioni di durata.

Gli scopi della Fondazione sono i seguenti:

- la valorizzazione e la qualificazione della professione dell'Architetto;
- il suo costante aggiornamento tecnico, scientifico e culturale;
- la promozione e l'attuazione di ogni iniziativa diretta a formazione, perfezionamento, riqualificazione ed orientamento professionale in materia di architettura, urbanistica, paesaggio e conservazione, o comunque nella materia oggetto della professione di Architetto, il tutto in conformità alle norme vigenti.

A tal fine la Fondazione può:

- I) sostenere l'attività della professione di Architetto mediante il supporto e la valorizzazione di programmi scientifici;
- II) promuovere, realizzare e finanziare iniziative editoriali (scritte, audiovisive e di tipo informatico), con l'esclusione di giornali quotidiani;
- III) promuovere, realizzare e finanziare attività di ricerca tecnico-scientifica nei campi dell'architettura, urbanistica, paesaggio e conservazione e - in genere - nelle materie tecniche rientranti nelle competenze dell'Architetto; raccogliere, coordinare, comparare, pubblicare informazioni e studi concernenti l'attività relativa a settori di interesse degli Architetti; promuovere, difendere ed adeguare la figura professionale dell'Architetto, in sintonia con le previsioni della legislazione sopranazionale in materia, anche attraverso forme di svolgimento aggregato della professione, secondo le previsioni di legge;
- IV) istituire corsi di perfezionamento ed aggiornamento della professione e di orientamento alla stessa, nonché corsi di formazione e qualificazione previsti dalla vigente legislazione in materie rientranti nelle competenze professionali degli Architetti, anche tramite la collaborazione di consulenti esterni,

utilizzando, ove prevista, la delega all'uopo conferita dall'Ordine o dall'Università o da altri Enti pubblici o privati;

V) promuovere e finanziare convegni, riunioni, mostre, installazioni, proiezioni ecc., nonché seminari di studio su argomenti di architettura, urbanistica, paesaggio e conservazione e, in genere, sulle materie tecniche rientranti nelle competenze dell'Architetto; organizzare, stimolare e partecipare al confronto pubblico nelle materie predette;

VI) fornire adeguato sostegno organizzativo e pubblicitario a tutte le iniziative sopra specificate;

VII) istituire, promuovere, finanziare e/o sovvenzionare borse di studio e di ricerca scientifica in argomenti di architettura, urbanistica, paesaggio e conservazione, e in genere, nelle materie tecniche rientranti nelle competenze dell'Architetto. Le borse sono assegnate a persone meritevoli, tenendo conto eventualmente di uno o più dei seguenti requisiti: titoli scolastici posseduti, titoli scientifici acquisiti, lavoro di ricerca già svolto o da svolgere, condizione economica, nonché di quegli altri requisiti che saranno - di volta in volta - individuati dal Consiglio di Amministrazione;

VIII) partecipare, anche attraverso contratti e rapporti associativi, ad iniziative con università pubbliche e private o altri organismi pubblici o privati italiani e stranieri per progetti culturali, formativi, informativi, di ricerca e di studio, nonché favorire forme di scambio tra Architetti in sede comunitaria e internazionale.

IX) La Fondazione può esercitare ogni altra attività necessaria alla realizzazione degli scopi statutari che il Consiglio di Amministrazione ritenga opportuna. Gli utili di tali attività devono essere interamente destinati ai fini istituzionali

essendone vietata, sotto qualunque forma, la distribuzione.";

Art. 4 - Attività strumentali, accessorie e connesse.

Per il raggiungimento dei propri scopi la Fondazione può, tra l'altro:

- a) Stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, la concessione di garanzie reali o personali, l'acquisto di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della fondazione, la commissione di appalti in genere;
- b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
- c) stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività;
- d) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della fondazione medesima; la fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, partecipare e concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- e) costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di persone e/o capitali, nonché partecipare a società del medesimo tipo, purché tali enti non esercitino attività in concorrenza con le attività riservate alla figura professionale dell'architetto, come disciplinate dalla legge vigente;
- f) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento

delle finalità istituzionali, anche di natura commerciale e finanziaria, purché non sia puramente speculativa.

Art. 5 – Patrimonio.

Il patrimonio della Fondazione è così costituito:

- il fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o altri beni, eseguiti dal Fondatore;
- i beni immobili e mobili che pervengono alla Fondazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi versati da Enti pubblici e privati, nonché da persone fisiche, sempre che i beni mobili ed immobili, le elargizioni ed i contributi predetti siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio per le finalità previste nell'articolo 3);
- le somme derivanti dagli avanzi attivi di gestione che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione deliberi di destinare al patrimonio.

La gestione della Fondazione deve, in ogni caso, assicurare l'integrità economica del patrimonio.

Art. 6 - Fondo di gestione.

Il fondo di gestione della Fondazione è così costituito:

- rendite e proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- altri contributi attribuiti dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;
- contributi o elargizioni di sostenitori della Fondazione che non siano espressamente destinati al fondo di dotazione;

- ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: i proventi derivanti dall'effettuazione di corsi di formazione);
- ricavi derivanti dall'alienazione di beni fisici o intellettuali prodotti dalla Fondazione;
- sponsorizzazioni;
- fondi destinati dalla Unione Europea alle attività di formazione;
- conferimenti annuali provenienti dal Fondatore.

Le rendite e le risorse della Fondazione sono impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Art. 7 - Sostenitori della Fondazione.

Potranno essere ammessi con la qualità di Sostenitori della Fondazione le persone fisiche, giuridiche e gli enti collettivi pubblici o privati con o senza personalità giuridica che versino un contributo annuo ritenuto congruo dal Consiglio d'Amministrazione.

I sostenitori possono riunirsi in assemblea detta dei Sostenitori. Essa è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. L'Assemblea, con valore consultivo, delibera a maggioranza degli intervenuti osservazioni, indicazioni, programmi ed obiettivi della Fondazione già delineati o da raggiungersi, nonché sul bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio decorso, con parere esclusivamente consultivo e non vincolante.

L'assemblea è presieduta dal Presidente della Fondazione, se presente, e dallo stesso convocata in periodo di tempo non recante pregiudizio all'attività della Fondazione.

I sostenitori possono accedere ai locali ed agli archivi della Fondazione secondo il regolamento che verrà emanato dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 8 - Consiglio d'Amministrazione.

La Fondazione è amministrata da un Consiglio d'Amministrazione di sette componenti, nominati con delibera dal Consiglio dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Genova.

Nella sua prima adunanza dopo l'insediamento il Consiglio d'Amministrazione elegge al suo interno:

- a) il Presidente: ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi; convoca e presiede il Consiglio d'Amministrazione; ha, inoltre, ogni ulteriore attribuzione prevista dallo statuto o dai regolamenti;
- b) il Vice Presidente: coadiuva il Presidente e, in caso di assenza od impedimento di questi, ne assume le funzioni;
- c) il Segretario: cura gli aspetti amministrativi della Fondazione, attende alla conservazione dei documenti amministrativi e dei registri obbligatori, redige i verbali delle sedute del Consiglio curandone l'archiviazione e li firma con il Presidente;
- d) Il Tesoriere: verifica la situazione patrimoniale ed economica della Fondazione; cura la conservazione e l'archiviazione dei documenti fiscali e contabili; sovrintende all'elaborazione degli adempimenti fiscali e contabili; collabora e tiene i rapporti con il Revisore dei Conti ovvero con il Collegio dei Revisori dei Conti.

I componenti del Consiglio d'Amministrazione della Fondazione durano in carica due (2) anni dal loro insediamento e sono rinnovabili.

La carica di consigliere è gratuita: essa non dà diritto a compensi, salvo il

rimborso delle spese vive sostenute (e documentate) per l'esercizio delle funzioni assegnate. Inoltre può essere assegnata un'indennità per la partecipazione a ciascuna riunione del Consiglio d'Amministrazione o per l'espletamento di ulteriori attività espressamente affidate dal Consiglio d'Amministrazione, in misura e con modalità che verranno determinate dal Consiglio stesso.

E' fatto divieto al Consiglio di Amministrazione di affidare ai membri del medesimo incarichi professionali, intendendosi con ciò le attività riservate per legge alle rispettive figure professionali di ciascun Consigliere.

Art. 9 - Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione.

Al Consiglio di Amministrazione è attribuita l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, secondo quanto previsto dal presente Statuto e dagli eventuali Regolamenti Interni della Fondazione.

L'esercizio della Fondazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

In particolare, il Consiglio d'Amministrazione:

- I) entro il 31 dicembre di ogni anno approva il bilancio preventivo per l'anno seguente. Il termine è prorogato fino al 28 febbraio successivo ove particolari esigenze, debitamente elencate in apposita delibera del Consiglio di Amministrazione con cui viene fissato il nuovo termine, lo rendano necessario. Approva il conto consuntivo di ogni anno solare (entro il 30 aprile dell'anno successivo) e la relazione illustrativa;
- II) nella sua prima adunanza dopo l'insediamento deve nominare il Revisore dei Conti ovvero un Collegio di Revisori;
- III) entro lo stesso termine, presenta al Fondatore il conto consuntivo e la relazione illustrativa, il bilancio preventivo per l'anno in corso, la relazione sulle attività che si intendono svolgere e la relazione del

- Revisore dei Conti ovvero del Collegio dei Revisori dei Conti;
- IV) assume e licenzia il personale dipendente e ne determina il trattamento giuridico ed economico;
- V) delibera sull'accettazione delle elargizioni, delle donazioni e dei lasciti, fermi restando eventuali obblighi di legge applicabili in materia;
- VI) stabilisce i programmi della Fondazione;
- VII) decide sugli investimenti del patrimonio e di ogni altro bene pervenuto alla Fondazione e circa la gestione del Fondo di Gestione;
- VIII) delibera le modifiche dello statuto (da sottoporre alla autorità tutoria per l'approvazione nei modi di legge) a maggioranza assoluta;
- IX) può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti e può avvalersi di consulenti e collaboratori anche esterni per settori specifici di attività stabilendo, all'atto della nomina, le funzioni da espletare, la durata dell'incarico e il compenso;
- X) redige ed approva gli eventuali Regolamenti Interni della Fondazione;
- XI) delibera sulla dotazione di personale e sui disciplinari relativi all'organizzazione ed al funzionamento della Fondazione;
- XII) delibera l'accensione di mutui, acquisti e alienazioni di beni immobili, accettazione di donazioni, contratti di leasing immobiliare, acquisizioni e cessioni di partecipazioni;
- XIII) determina i contributi necessari all'equilibrio finanziario;
- XIV) stabilisce il compenso al Revisore dei Conti e l'eventuale indennità ai componenti del Consiglio di Amministrazione;
- XV) delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni;
- XVI) nomina eventualmente il Funzionario Amministrativo,

determinandone la retribuzione e la qualifica del rapporto;

- XVII) designa i componenti del/dei Comitato/i scientifico/i, ne stabilisce i compiti e le modalità di riunione;
- XVIII) designa, sentito il parere del Comitato scientifico, i gruppi di ricerca e/o studio ritenuti opportuni per le singole iniziative, delineandone mansioni, durata e compiti;
- XIX) designa procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti, determinandone i poteri;
- XX) approva il regolamento per l'assegnazione delle borse di studio e provvede all'assegnazione delle borse stesse;
- XXI) stipula apposite convenzioni, annuali o pluriennali, con istituti italiani e stranieri di riconosciuta alta rilevanza culturale e scientifica per l'attuazione dei programmi di attività annuali o pluriennali;
- XXII) stabilisce lo scioglimento dell'ente e la devoluzione del patrimonio con delibera all'unanimità dei propri componenti, ferma sempre restando la competenza dell'Autorità amministrativa;
- XXIII) stabilisce modalità di pubblicizzazione del bilancio annuale consuntivo e preventivo.

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di delegare i propri poteri ed attribuzioni a singoli consiglieri, con esclusione di quelli concernenti l'elaborazione del progetto di bilancio e la sua approvazione, le alienazioni immobiliari, la costituzioni di ipoteche e lo scioglimento della Fondazione.

Art.10 - Convocazione del Consiglio di Amministrazione.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono convocate dal Presidente almeno una volta ogni bimestre, con avviso contenente il giorno, il luogo e l'ora

della riunione e l'elenco delle materie da trattare, spedito con qualunque mezzo di rapida comunicazione che fornisca prova documentale dell'invio e del ricevimento, almeno tre giorni prima della data della riunione. In caso di urgenza la convocazione può essere fatta con qualunque mezzo di rapida comunicazione, che fornisca prova documentale dell'invio e del ricevimento, spedito almeno ventiquattro ore prima dell'ora di inizio della riunione.

Il Consiglio di Amministrazione potrà dichiarare decaduti quei membri che risulteranno assenti ingiustificati per tre sedute consecutive del Consiglio stesso.

Art. 11 - Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente quando siano presenti più della metà dei suoi componenti in carica.

Le delibere sono adottate a maggioranza assoluta dei voti dei presenti ed i verbali sono esposti nella sede della Fondazione in apposita bacheca per le comunicazioni per almeno quindici giorni continuativi.

In caso di parità di voti prevale quello del Presidente o, in caso di sua assenza, del Vice Presidente.

Le riunioni e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da verbali, trascritti sull'apposito libro verbali.

I verbali sono redatti dal Segretario o dal Funzionario Amministrativo, se istituito, od in loro assenza da un Consigliere e sono sottoscritti dal Segretario o, in sua assenza, da un consigliere, unitamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Art. 12 - Il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, esegue le deliberazioni consiliari ed esercita i poteri delegatigli dal Consiglio stesso di volta

in volta o in via continuativa.

La rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente e, in funzione vicaria, al Vice Presidente.

In caso di urgenza il Presidente può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salva la ratifica da parte del Consiglio stesso nella sua prima riunione successiva.

Il Presidente ha facoltà di conferire procure speciali e di nominare avvocati e procuratori alle liti.

Art. 13 - Dimissioni o altre cause di cessazione dalla carica dei membri del Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

In caso di cessazione dalla carica, per qualunque causa, di un membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, il Consiglio dell'Ordine nomina un nuovo membro, la cui carica scade insieme a quella degli altri componenti già insediati.

Art. 14 – Revisione dei Conti

È fatto obbligo al Consiglio di Amministrazione di nominare un Revisore dei Conti ovvero un Collegio di Revisori dei Conti, determinando la durata dell'incarico, il compenso ed eventuali compiti ulteriori rispetto a quanto stabilito dal presente Statuto.

Il Revisore dei Conti ovvero il Collegio dei Revisori dei Conti provvede al riscontro della gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esprime il suo avviso mediante apposita relazione sui conti consuntivi ed effettua le verifiche di cassa; i controlli potranno essere effettuati in via individuale.

Annualmente il Revisore dei Conti ovvero il Collegio dei Revisori redige una

relazione scritta in merito ai controlli eseguiti e redige anche la propria relazione sul bilancio preventivo e sulla compatibilità con essa delle attività che si intendono svolgere.

Il Collegio dei Revisori, laddove nominato, è composto da almeno tre membri nominati dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

I Revisori dei Conti possono essere convocati alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, ma senza diritto di voto e senza che la loro presenza entri nel computo della maggioranza.

Le relazioni del Revisore ovvero del Collegio dei Revisori devono essere trascritte o raccolte nell'apposito libro, il quale deve essere debitamente conservato.

Art. 15 – Il Funzionario Amministrativo.

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare che la Fondazione si avvalga dell'opera di un Funzionario Amministrativo.

Il Funzionario Amministrativo è nominato dal Consiglio di Amministrazione.

Egli collabora alla preparazione dei programmi di attività della Fondazione, ne cura la gestione dopo che gli stessi siano stati approvati dal Consiglio di Amministrazione ed è responsabile della loro puntuale e corretta esecuzione.

Pertanto, egli dirige e coordina gli uffici, Comitati e centri studi della Fondazione, controlla le attività di tutti gli enti, studiosi, ricercatori e collaboratori esterni chiamati a partecipare alle iniziative della Fondazione, svolge le funzioni di segreteria del Consiglio di Amministrazione e della Fondazione, assistendo il segretario nella redazione dei verbali delle relative riunioni.

Art.16 - Comitati tecnici scientifici

Il Consiglio di Amministrazione può essere assistito da uno o più Comitati

tecnico-scientifici che hanno funzioni consultive a richiesta del Consiglio di Amministrazione.

Essi hanno anche funzioni propositive in materia culturale.

I Comitati tecnico-scientifici sono composti da un numero variabile di componenti deciso in funzione degli obiettivi da raggiungere, nominati a discrezione del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione può determinare con propria deliberazione l'eventuale indennità spettante ai membri di ciascun comitato per l'attività da svolgersi.

I Comitati formulano un parere non vincolante al Consiglio di Amministrazione per la designazione di gruppi di ricerca e/o studio nei settori di propria competenza, formati da architetti e/o terzi, scelti tra i soggetti ritenuti idonei per le singole iniziative delineandone mansioni, durata della carica e compiti. La decisione in ordine alla nomina di ciascun membro dei gruppi di ricerca, così come la determinazione di mansioni, durata della carica e compiti, spetta al Consiglio di Amministrazione.

Art.17 - Scioglimento e liquidazione.

In caso di esaurimento degli scopi della Fondazione o di impossibilità di attuarli, nonché di estinzione della Fondazione determinata da qualsiasi causa, i beni della Fondazione sono liquidati e il ricavato, al netto delle spese di liquidazione, è destinato e sarà devoluto ad organizzazioni ed enti con scopi non lucrativi che perseguono in via prioritaria le medesime finalità della Fondazione, tra i quali l'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Genova. Addivenendosi, per qualsiasi motivo, alla liquidazione della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nomina uno o più liquidatori, definendone i compiti ed il compenso.

Art. 18 - Norme di rinvio.

Per tutto quanto non previsto nello statuto e nell'atto costitutivo, si richiamano le previsioni di cui agli artt.14 e segg. Codice Civile e leggi vigenti in materia.

Firmato:

NATALE RAINERI

GIULIA SPELTA, TESTE

EUGENIO TAGLIASACCHI, TESTE

ANDREA FUSARO NOTAIO